

# *La normativa nel settore dei fertilizzanti*

**Francesca Baroccio**

Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e  
repressione frodi dei prodotti agro-alimentari

*DG PREF - Laboratorio Centrale di Roma*

[f.baroccio@politicheagricole.it](mailto:f.baroccio@politicheagricole.it)



# Attuali riferimenti normativi

---

*REGOLAMENTO (CE) n. 2003/2003  
relativo ai concimi del 13 ottobre 2003*

La legislazione europea di riferimento in materia di fertilizzanti è il Regolamento CE 2003/2003 che riguarda unicamente i **concimi minerali**.

*DLgs. 75/2010*

*Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti,  
a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88.*

La legislazione italiana di riferimento in materia di fertilizzanti è il DLgs. 75/2010 che oltre a prevedere tutto ciò che viene normato a livello europeo comprende anche i concimi nazionali, gli ammendanti, i correttivi e i prodotti correlati definiti, descritti e classificati negli allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 13.

# *REGOLAMENTO (CE) n. 2003/2003*

## *relativo ai concimi del 13 ottobre 2003*

---

### Tipologie di concimi CE

- ❖ Concimi minerali semplici per l'apporto di elementi nutritivi principali
- ❖ Concimi minerali composti per l'apporto di elementi nutritivi principali
- ❖ Concimi fluidi minerali
- ❖ Concimi minerali per l'apporto di elementi nutritivi secondari
- ❖ Concimi minerali per l'apporto di microelementi
- ❖ Inibitori della nitrificazione e dell'ureasi
- ❖ Sostanze di calcinazione

*Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88.*

---

## **Tipologie di fertilizzanti nazionali**

- ❖ Concimi organici
- ❖ Concimi organo-minerali
- ❖ Ammendanti
- ❖ Correttivi
- ❖ Substrati di coltivazione
- ❖ Matrici organiche destinate alla produzione di concimi organo – minerali
- ❖ Prodotti ad azione specifica

# *Revisione Regolamento europeo sui fertilizzanti*

---

Attualmente, il mercato europeo è riuscito solo parzialmente ad armonizzare il mercato dei fertilizzanti, in quanto...

- applicabile solo ai concimi minerali (EC fertilisers), non tenendo in considerazione alcun requisito di natura ambientale
- sussistono normative nazionali per i fertilizzanti ma le divergenze comportano molti costi aggiuntivi per le aziende;
- il mutuo riconoscimento dei fertilizzanti nazionali genera incertezza per le aziende ed oneri amministrativi per gli Stati Membri.

# *Revisione Regolamento europeo sui fertilizzanti*

---

La revisione è stata supportata da due studi complementari:

- a) valutazione del Regolamento sui Fertilizzanti tuttora vigente per esaminare se il quadro legislativo attuale è al passo con lo sviluppo del settore (innovazione tecnologica, le nuove tecniche agronomiche ecc.)
- b) raccolta di informazioni relative ai quadri legislativi nazionali di riferimento, per proporre opzioni politiche su come revisionare l'attuale regolamento, realizzare un'armonizzazione completa per quanto riguarda l'immissione sul mercato dei concimi e valutare gli impatti socio-economici e ambientali di ognuno di questi scenari

# Obiettivi

---

- Disciplinare in un unico regolamento tutti i fertilizzanti compresi quelli organici, superando così gli ostacoli agli scambi che limitano la libera circolazione dei concimi nazionali
- Evitare i problemi che scaturiscono dal principio del mutuo riconoscimento (concorrenza sleale, mancata contestazione di irregolarità, metodi analitici non armonizzati ecc.)
- Garantire la sicurezza e l'efficacia agronomica dei fertilizzanti, definendo per ciascun prodotto tutti i dettagli tecnici relativi a contenuto minimo di nutrienti, limite massimo di contaminanti, requisiti tecnici per gli additivi, descrizione delle procedure di produzione
- Ridurre gli oneri amministrativi ed i tempi delle procedure per l'inserimento di nuovi fertilizzanti negli allegati



# *Quadri legislativi nazionali sui fertilizzanti nei diversi Stati Membri*

---

- La maggior parte degli Stati Membri ha disposizioni nazionali in materia di immissione sul mercato dei fertilizzanti
- L'analisi delle normative nazionali ha messo in evidenza notevoli differenze tra gli Stati Membri con disposizioni diverse che sono molto spesso specifiche per lo Stato Membro
- Un numero limitato di materiali fertilizzanti per i quali l'immissione sul mercato non è regolamentata



# *Quadri normativi sui fertilizzanti nei Paesi Terzi*

---

- Il campo di applicazione della normativa include tutti i materiali fertilizzanti minerali o organici, e nella maggior parte dei paesi sono inclusi anche i compost.
- Nella grande maggioranza dei paesi, la registrazione dei prodotti è un obbligo, nei grandi paesi (Australia, Stati Uniti) tale obbligo si applica a livello regionale.  
Per la registrazione di un fertilizzante, devono essere eseguite valutazioni di sicurezza e di efficacia agronomica.
- Le norme di commercializzazione dei prodotti fertilizzanti sono legate alle normative sull'uso dei fertilizzanti che mirano a proteggere gli utenti e l'ambiente, e anche a legislazioni sui prodotti chimici e sulla qualità delle acque.
- Nella legislazione sono definite le soglie sia per la presenza di metalli pesanti nei prodotti commerciali che per i volumi massimi di fertilizzanti da applicare annualmente in un dato campo.
- L'etichettatura è obbligatoria.

L'approccio europeo basato sulla definizione di tipologie e metodi di analisi (standard) sembra essere piuttosto unico perché i paesi studiati si stanno avvicinando alla commercializzazione dei fertilizzanti via registrazione o almeno notifiche.

## *Attività di armonizzazione: valore totale di mercato*

---

- Il mercato dei **concimi minerali** rappresenta oltre **l'80%** del valore totale stimato del mercato dei fertilizzanti.
- Il settore dei **concimi organici** è stimato a circa il **5%**, questa cifra non comprende applicazioni eseguite direttamente dagli agricoltori (ad esempio letame).
- **Ammendanti, substrati di coltivazione e biostimolanti** sono stimati a circa il **12%** di cui i substrati di coltivazione e ammendanti sono stimati a circa il 5% ciascuno mentre il mercato biostimolanti rappresenta solo il 2% del valore totale.

# *La sicurezza nell'attuale regolamento*

---

«Un tipo di concime può essere inserito nell'allegato 1 unicamente se: [...] (c) *non produce effetti nocivi sulla salute delle persone, degli animali, o delle piante ovvero sull'ambiente in condizioni normali di impiego*» (Reg. 2003/2003, art. 14(c) ).

Molti valori limite esistenti negli Stati membri sono stati istituiti sulla base delle "buone pratiche di produzione":

- non hanno alcun impatto negativo significativo sulla commercializzazione dei prodotti esistenti, ciò che può essere considerato come un'indicazione che non siano troppo rigidi
- non sono stati segnalati effetti negativi legati alla sicurezza, cosa che può essere considerata come un'indicazione che siano abbastanza rigorosi.

# *La sicurezza nel nuovo regolamento (1)*

---

Nella nuova legislazione presumibilmente verranno fissati limiti per i **metalli pesanti** e un numero limitato di **inquinanti organici** e **criteri microbiologici**, basati sul rischio, laddove possibile.

Sulla base di risultati scientifici, per ogni categoria di fertilizzanti, i limiti dovrebbero essere adattati per raggiungere valori di sicurezza per la tutela dell'ambiente e/o della salute umana ed animale.

I valori limite applicati dovrebbero essere rivisti entro determinati periodi di tempo, o nel caso in cui si rendessero disponibili nuove metodologie di valutazione del rischio o nuovi dati.

# *La sicurezza nel nuovo regolamento (2)*

---

Viene fatta una distinzione tra:

- **“Sostanze di riferimento”**, che sono già state ampiamente commercializzate e utilizzate nell'UE per anni (es. concimi inorganici, correttivi, substrati di coltivazione, *miscele*), potranno essere inserite nel Regolamento tramite autocertificazione.

Si ritiene che non siano previsti rischi significativi e, pertanto, non si richiede alcuna ulteriore valutazione.

- **“Nuovi prodotti”**, non ancora ampiamente commercializzati nell'UE, o prodotti che destano preoccupazione per questioni di sicurezza (es. Nitrato di ammonio, fertilizzanti provenienti da rifiuti, i fanghi), saranno inseriti previa valutazione da parte di un organismo notificato.

Verranno previsti elenchi di sostanze indesiderate, cioè una “lista negativa” di sostanze che non devono essere utilizzate nella produzione dei fertilizzanti, o per le quali va indicato un tenore massimo (es. perclorati).

# *Il nuovo Regolamento*

---

- ❖ **Fertilizzanti: New Approach**
- ❖ **Biostimolanti e Additivi agronomici:  
~~EU Register~~**

# *Il New Approach...*

---

- I prodotti immessi sul mercato dovranno essere conformi ai **requisiti essenziali di qualità e sicurezza** descritti negli allegati al Regolamento.
- Le **norme armonizzate**, elaborate dal CEN, garantiscono una «**presunzione**» di conformità.
- Se opportuno, la valutazione di conformità dei prodotti dovrà essere effettuata da **organismi notificati**, in caso contrario sarà sufficiente l'**autocertificazione**.

L'organismo notificante, ricorrendo ad un organismo di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008, valuterà in base a criteri codificati l'idoneità degli Enti Notificati (pubblici e/o privati) i quali valuteranno la conformità dei nuovi fertilizzanti.

- I prodotti conformi avranno **marchio «CE»** e potranno **circolare liberamente** all'interno dell'UE.



# *Ruolo degli Stati Membri - Definizione di standard qualitativi e di sicurezza sui prodotti*

---

- ❑ Gli Stati Membri (attraverso il Consiglio) ed il Parlamento europeo decideranno sui **requisiti essenziali** di cui al regolamento: i requisiti essenziali assicureranno la qualità e la sicurezza dei fertilizzanti, oltre a fornire criteri di qualità per supportare definizioni e classificazioni dei prodotti in determinate categorie.
- ❑ Gli Stati Membri parteciperanno ai lavori del CEN per lo sviluppo di **metodi di analisi (Standard) armonizzati** attraverso organismi nazionali di normalizzazione: sulla base di un parere del Fertiliser Committee, il CEN riceve mandato dalla Commissione di sviluppare Standard per la verifica della conformità dei requisiti essenziali  
Gli Standard vengono tradotti in tutte le 24 lingue dell'Unione europea dagli organismi nazionali di normalizzazione

Molte norme tecniche (EN/ISO) già disponibili, che bisogna trasformare in norme armonizzate EN (principalmente compiti amministrativi) attraverso un mandato della COM, non appena la proposta di revisione del regolamento è adottata dalla COM.

**Solo i riferimenti** alle norme armonizzate saranno pubblicati sulla GUUE.

## *Ruolo degli Stati Membri - Definizione di standard qualitativi e di sicurezza sui prodotti e sorveglianza del mercato*

---

Ove opportuno, la produzione o l'uso di fertilizzanti rimangono oggetto di altre leggi, in particolare:

- ✓ REACH & CLP
- ✓ Normativa in materia di sottoprodotti di origine animale
- ✓ Normativa sul suolo e sulle acque
- ✓ Normativa sui rifiuti
- ✓ Normativa in materia di sicurezza dei lavoratori

### Regole per il controllo dei prodotti:

Verrà seguito quanto previsto dal Regolamento (CE) N. 765/2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato.


# *Ruolo della Commissione*

---

- ✓ Modifica gli allegati, da mandato al CEN per la produzione di nuovi Standard e segue la procedura legislativa (assistita da un comitato)
- ✓ Fornisce una guida per la notifica degli Organismi Notificati
- ✓ Mantiene un elenco delle autorità di notifica
- ✓ DG GROW è a disposizione per rispondere alle domande circa il processo di notifica
- ✓ Facilita lo scambio di opinioni e pratiche in materia di sorveglianza del mercato tra gli Stati membri (articolo 24.1 del regolamento 765/2008 «Principi di cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione»)

# Il nuovo Regolamento

Regolamento relativo all'immissione sul mercato di prodotti fertilizzanti



Market value (%)

80

4,5

2,0

6,0

2,25

2,25

2,25

0,75

# *Definizioni e campo di applicazione*

---

**Prodotto fertilizzante** è una sostanza, microrganismo o una miscela di qualsiasi altro materiale, con l'eccezione dei prodotti che non rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento in virtù [dell'articolo che esclude i PPP, i BPA, i rifiuti e i fanghi di depurazione], che è destinato, nella forma in cui viene fornito, ad essere applicato, sia da solo che in miscela, alle piante o alla rizosfera allo scopo di fornire elementi nutritivi o di migliorare la loro efficacia nutrizionale, e appartiene ad una delle categorie di prodotti fertilizzanti elencate [nel regolamento sui concimi]

# Definizioni concimi

## Concime

Sostanza o miscela di sostanze la cui principale funzione è quella di fornire elementi nutritivi alle piante

## Concime inorganico

Concime diverso dai concimi organici e organo-minerali ~~privo di materiali organici diversi da quelli definiti additivi.~~

Calcio-cianamide, urea e suoi prodotti di condensazione, micronutrienti chelati e complessati, per convenzione, sono riconosciuti come fertilizzanti inorganici

## Concime organico

Concime costituito da materiali organici di origine animale o vegetale ~~biologica~~

## Concime organo-minerale

Concime ottenuto per *miscela* di uno o più concimi inorganici con uno o più materiali organici unicamente di origine animale o vegetale ~~concimi organici e/o ammendanti organici~~



# Concimi Organo-minerali

P  
r  
o  
p  
o  
s  
t  
a

«**Concime organo-minerale**: è un concime ottenuto per combinazione di uno o più concimi inorganici con uno o più concimi organici e/o ammendanti organici, immessi sul mercato in forma granulare o pellettata»

Indicazione richieste: matrici utilizzabili nella formulazione, contenuto minimo di C organico e contenuto minimo di nutrienti espressi in %.

La COM e molti MS sostengono che non è necessaria una categoria *ad hoc* per i concimi organo-minerali in quanto un processo produttivo diverso non giustifica una categoria specifica. Inoltre non ritengono opportuno accettare una nuova categoria di prodotti che abbia caratteristiche di sicurezza e qualità simili ad altre categorie già esistenti.

La penalizzazione maggiore l'avrebbero tutte le aziende che producono concimi organo-minerali ottenuti per "reazione" in granulo o in pellet.

COM ha chiesto di produrre evidenze scientifiche e tecniche che dimostrino il «valore aggiunto» che dona a tali prodotti un'efficacia superiore alla semplice miscelazione fisica dei componenti minerali e organici.

~~Nell'ultima versione della bozza del Regolamento, gli OM sono stati inseriti tra le «miscele complesse», che si ottengono per reazione chimica e/o processo fisico (agglomerazione, estrusione e pellettizzazione) tra la componente inorganica e la frazione organica, con la possibilità di scrivere in etichetta "Concime organo-minerale".~~



# *Regole per le miscele*

---

La definizione proposta dalla Commissione era:

***“una miscela è un prodotto ottenuto per miscelazione a secco di due o più fertilizzanti CE senza interazione tra i due componenti. Nel prodotto finale i vari componenti rimangono distinguibili l’uno dall’altro”.***

modificata in:

***“una miscela è un prodotto ottenuto dalla combinazione di due o più fertilizzanti CE”,***

eliminando la frase che escluderebbe i concimi organo-minerali ottenuti per reazione.

**Requisiti di qualità e sicurezza:** ogni componente del prodotto finale è conforme a quanto previsto per quel componente, e la sua natura non viene modificata in maniera significativa dal processo produttivo.

Verranno elaborate una **tabella di compatibilità** dei componenti sulla base delle buone pratiche di produzione, ed un **elenco di miscele incompatibili**.

**Requisiti di etichettatura:** bisognerà riportare in etichetta i diversi prodotti di origine e la loro composizione relativa. Se il prodotto finale è commercializzato come una miscela di due o più prodotti fertilizzanti, deve essere etichettato in conformità con i requisiti in materia di etichettatura di ogni categoria.

# *Definizione correttivi, ammendanti e substrati di coltivazione*

---

**Correttivi:** sostanze minerali e miscele la cui principale funzione è quella di correggere l'acidità del suolo, contenenti calcio e/o magnesio in forma di ossidi, idrossidi, carbonati o silicati

**Ammendante:** materiale da aggiungere al suolo in situ la cui principale funzione è mantenere o migliorare le sue proprietà fisiche, e/o chimiche, e/o biologiche ad eccezione dei correttivi



**Ammendante organico:** ammendante contenente materiali a base di carbonio la cui funzione principale è quella di incrementare il contenuto in sostanza organica del suolo

**Ammendante inorganico:** ammendante in grado di mantenere o migliorare le proprietà fisiche o di diminuire il pH del suolo senza incrementare il contenuto in sostanza organica del suolo

**Substrato di coltivazione:** materiale diverso dal suolo in situ in cui le piante possono crescere e che può essere utilizzato indipendentemente dal suolo in situ

# *Definizione Additivi agronomici*

---

**Additivo:** qualsiasi sostanza o microrganismo nella forma in cui è fornita all'utilizzatore, aggiunta ad un fertilizzante, ammendante o substrato di coltura con l'intenzione di migliorare l'efficacia agronomica del prodotto finale e/o per modificare il destino ambientale dei nutrienti rilasciati dai fertilizzanti od ogni combinazione di tali sostanze e/o microrganismi.

Agenti chelanti e complessanti, sostanze ricoprenti e inibitori dell'ureasi e della nitrificazione.

# *Biostimolanti*

---

La Commissione ha incaricato una società di consulenza di effettuare uno **studio** circa la **regolamentazione di tali sostanze** in alcuni Paesi dell'Unione Europea e in 4 paesi terzi.

Si è riscontrata una **notevole difformità nella modalità di immissione sul mercato di tali prodotti**.

Alcuni Paesi non prevedono alcuna autorizzazione per l'immissione sul mercato mentre la maggior parte prevede la presentazione di un dossier dettagliato comprendente la valutazione del rischio tossicologico ed ecotossicologico, la dimostrazione dell'efficacia agronomica (mediante prove di campo o test di laboratorio) ed i metodi analitici per la caratterizzazione.

In nessuno dei paesi presi in esame esiste una definizione di biostimolante, ma molte di queste sostanze sono già presenti sul mercato perché regolamentate da altre legislazioni (REACH, leggi nazionali per i fertilizzanti, leggi europee per i cosmetici e gli additivi alimentari).

# *Definizione Biostimolanti*

---

**Biostimolante:** materiale contenente sostanze e/o microrganismi la cui funzione, una volta applicato alla pianta o alla rizosfera, è quella di stimolare i processi naturali migliorando l'assorbimento dei nutrienti, la loro efficienza d'uso, la tolleranza agli stress abiotici e/o **la qualità dalla coltura**, indipendentemente dal contenuto in nutrienti.



**Biostimolanti contenenti microrganismi:** costituiti da un microrganismo o da un insieme di microrganismi tra quelli riportati nell'allegato....del Regolamento

**Biostimolanti non contenenti microrganismi:** organici (acidi umici, estratti) e inorganici

La valutazione di conformità dei prodotti sarà effettuata da **organismi notificati**, in caso di miscele di biostimolanti CE sarà sufficiente l'**autocertificazione**.

# *Relazione con altri contesti normativi*

---

*Considerando anche...*

- Il Regolamento REACH (possibili restrizioni)
- Il Regolamento sui PPP (situazioni *borderline* con alcuni biostimolanti): **la definizione dovrà essere cambiata**
- La direttiva “Fanghi”
- Il Regolamento sui prodotti di origine animale N°1069/2009 e N°142/2011 (per il letame stabilizzato)
- I Criteri dell’EoW per i rifiuti biodegradabili da avviare al compostaggio o a digestione anaerobica (allorquando approvato)
- La Direttiva 2000/29/EC sulle “Misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità” (La cosiddetta “Direttiva europea sulla salute delle piante”)
- L’ipotesi di un contesto normativo sulle specie invasive



# *Biostimolanti – modifica della definizione di PPP*

---

## Proposta di integrazione dell'art.2.1.(b) del Reg.1107/2009

**Originale:** *«Il presente regolamento si applica ai prodotti, nella forma in cui sono forniti all'utilizzatore, contenenti o costituiti da sostanze attive, antidoti agronomici o sinergizzanti, destinati ad uno dei seguenti impieghi:*

*a)... omissis....*

*b) ... influire sui processi vegetali, ad esempio nel caso di sostanze che influiscono sulla loro crescita, diverse dai nutrienti, »*

**Proposta:** *«...*

*b) ... influire sui processi vegetali, ad esempio nel caso di sostanze che influiscono sulla loro crescita, diverse dai nutrienti, o da sostanze che stimolano i processi naturali per migliorare l'efficienza d'uso dei nutrienti e/o la tolleranza agli stress abiotici» (oppure: «...con l'esclusione dei biostimolanti»)*



# *Registro UE*

---

I **biostimolanti**, per il loro inserimento in legge, saranno soggetti ad una procedura di valutazione differente dagli altri prodotti: dovranno essere iscritti in un **Registro Europeo** previa presentazione di un Dossier che sarà valutato da un ente terzo.

La valutazione del dossier per l'iscrizione al Registro e la gestione del Registro stesso saranno affidate all'ECHA.

La ditta che presenta l'istanza di iscrizione al Registro dovrà, previa pagamento una tassa, presentare all'agenzia valutatrice un fascicolo che identifichi la sostanza attiva e ne dimostri efficacia e innocuità ("Safety Report"). I dati forniti, ad eccezione delle prove di efficacia, non potranno essere divulgati a terzi.

L'immissione in commercio avverrà solo in seguito all'approvazione di ECHA.

# *Prodotti “dual use”*

---

Prodotti borderline



- fertilizzante/prodotto fitosanitario (PPP)
- biostimolante/PPP

In caso di prodotti con doppio effetto, il prodotto finale sarà soggetto al quadro legislativo più severo.

La Commissione cercherà di evitare che l'inserimento come biostimolante di un dato prodotto nasconda il tentativo di aggirare l'autorizzazione dello stesso come PPP.

# *Requisiti particolari per specifici prodotti*

## *Prodotti derivanti da rifiuti*

---

### **2 tappe successive:**

1. Il rifiuto può diventare un “non-rifiuto”, se conforme alle norme di “trasformazione” previste nel futuro regolamento sui concimi.
2. Il “non-rifiuto” può diventare un “Fertilizzante CE”, se conforme ai requisiti essenziali di sicurezza, di qualità e di etichettatura di cui al futuro regolamento sui concimi.

Nel nuovo Regolamento ci sarà una lista positiva di rifiuti che potranno essere riutilizzati e le informazioni generali sui processi e le tecniche utilizzabili per trattare tali prodotti.

# *Requisiti particolari per specifici prodotti*

## *Prodotti derivanti da sottoprodotti di origine animale (ABP)*

---

### **2 tappe successive:**

1. Un certificato sanitario dimostra che i prodotti finali non comportano più rischi significativi per la salute pubblica o degli animali.
2. I prodotti finali costituiscono o sono incorporati in materiali fertilizzanti che hanno superato la valutazione di conformità prevista dal futuro Regolamento.

I prodotti che non hanno tali requisiti rimarranno normati dal Reg. (CE) n 1069/2009, o, se non contemplati da tale Regolamento potrebbero rimanere sui mercati nazionali fino all'uscita del nuovo Regolamento sull'End of Waste (EoW).

Qualora non soddisfino nessuno dei suddetti requisiti rimangono rifiuti a cui va applicata la normativa sui rifiuti.

# *Tempistica*

---

- L'adozione della proposta da parte della Commissione doveva avvenire alla fine del 2014

La revisione del Regolamento è stata cancellata dal Programma di lavoro della Commissione per il 2015. E' stata reinserita come un elemento del Pacchetto Circular Economy

- La bozza finale del regolamento dovrebbe essere presentata al processo legislativo all'inizio del 2016.
- La discussione al Consiglio ed al Parlamento Europeo potrebbe iniziare nel 2016: per concludersi nell'arco di due anni.

**L'entrata in vigore del Nuovo Regolamento è prevista al più presto nel 2020!!!**



# *Grazie per l'attenzione*

---

